

Stato) l'obbligo della registrazione fiscale esclusivamente sui contratti e di mandarne esenti, in ogni caso, i verbali o gli atti di aggiudicazione (definitiva).

In breve, risultando identico l'ambito di applicazione delle due disposizioni messe qui a confronto (ultima parte dell'art. 16 legge n. 1065 del 1971 ed art. 16, 4° comma, legge sulla contabilità generale dello Stato), il rapporto di incompatibilità che si pone fra le stesse (l'una affermativa, l'altra esclusiva dell'obbligo della registrazione per i verbali di aggiudicazione) non può essere risolto altrimenti se non intendendo la norma successiva come derogativa, nell'ambito della sua applicazione (atti della Regione Valle d'Aosta), della norma anteriore.

Più precisamente e con riferimento al caso in cui vi sia stata stipulazione formale di un contratto da parte della Regione Valdostana, rientri o meno questa nella previsione dell'ipotesi, la legge considera il verbale di aggiudicazione come atto preparatorio del contratto medesimo e dispone che alla registrazione sia presentato quest'ultimo e non il primo.

A tale soluzione questa Suprema corte era d'altronde già pervenuta nell'esame della norma dell'art. 16 legge n. 1065 del 1971, quando aveva avvertito come l'autentica « novità » introdotta da questa norma consistesse appunto in questa particolare disposizione dettata per la Regione Valle d'Aosta che, derogando all'art. 16 legge sulla contabilità generale dello Stato, dichiara non più soggetti a registrazione gli atti di aggiudicazione definitiva (Cass. 10 gennaio 1973, n. 38, *Foro it.*, 1973, I, 1029).

Superfluo aggiungere che la deroga di cui si tratta, concernendo una legge ordinaria dello Stato (quella appunto sulla contabilità generale) e non lo Statuto della Regione, non solleva qui quelle questioni di legittimità costituzionale cui aveva dato luogo l'attribuzione di un carattere innovativo alla prima parte dell'art. 16 legge n. 1065 del 1971 (quella che si riferisce propriamente ai contratti).

In quanto, adunque, denuncia violazione della norma ora citata (art. 16), il ricorso, nei più precisi termini che risultano dalla presente motivazione, deve essere accolto.

L'impugnata sentenza va, conseguentemente, cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra corte d'appello che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. Deve essere ordinata la restituzione del deposito.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 22 aprile 1976, n. 1439; Pres. CAPORASO, Est. V. D'ORSI, P. M. PEDACE (concl. conf.); R. e N. e I. Junakovic (Avv. N. GAETA) c. Soc. Seagull Shipping; R. e N. Junakovic c. Soc. Seagull Shipping (Avv. TELLI); Soc. The Oceanus Mutual Underwriting Association Bermude (Avv. MENGHINI) c. Soc. Seagull Shipping e R. e N. Junakovic. *Regolamento di giurisdizione.*

Giurisdizione civile — Contratto di assicurazione tra stranieri — Clausola compromissoria per arbitrato estero — Richiamo generico — Giurisdizione italiana — Deroga — Esclusione (Cod. civ., art. 1917; cod. proc. civ., art. 2, 807; legge 19 febbraio 1968 n. 62, adesione alla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione).

Il giudice italiano non difetta di giurisdizione a conoscere della domanda con la quale l'armatore straniero, convenuto per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, chieda di chiamare in giudizio ai sensi dell'art. 1917, 2° comma, cod. civ. la società straniera mutua assicuratrice internazionale con la quale abbia stipulato un contratto di assicurazione per i diritti dell'equipaggio e per il carico, a nulla rilevando il generico riferimento, contenuto nel modulo di iscrizione alla mutua, a tutte le clausole disciplinanti l'attività assicurativa di questa e quindi anche a quella concernente la devoluzione delle controversie tra associazione ed associati ad un arbitrato in Londra, al quale non è da riconoscere significato di clausola di deroga alla giurisdizione italiana, la cui forma scritta è necessaria. (1)

(1) Sul problema della validità della deroga alla giurisdizione italiana mediante clausola compromissoria per arbitrato estero, anche con riferimento alla convenzione di New York 10 giugno 1958 in materia di arbitrato, cfr. la nota di richiami a Cass. 12 marzo 1973, n. 670, *Foro it.*, 1973, I, 2113; ed in dottrina M. MIELE, *La deroga alla giurisdizione per arbitrato estero secondo le convenzioni internazionali in vigore*, in *Arch. giur.*, 1974, vol. CLXXXVI-191.

Sulla applicabilità, come *ius superveniens*, della convenzione citata anche ai giudizi già instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore cfr. Cass. 8 aprile 1975, n. 1269, *Foro it.*, Rep. 1975, voce *Delibazione*,

La Corte, ecc. — *Svolgimento del processo.* — Il 17 feb 1974 la nave Seagull, battente bandiera liberiana, si perde mare al largo della Sicilia. Proprietaria della nave era la S Shipping Co., con sede in Monrovia (Liberia) e con agenzia generale a Genova, denominata Agena, in veste di raccomandanda. Sulla nave era imbarcato come radiotelegrafista il capitano m timo Franc Junakovic, che scomparve in mare con gli altri membri dell'equipaggio.

La vedova Raina e i figli Nikolay e Ivan dell'Junakovic, da aver ottenuto dal Pretore di Genova, a garanzia del loro creder per indennità *post mortem*, sequestro conservativo fino alla concorrenza di lire 70 milioni dell'indennità per perdita totale dov dalla Compagnia Levante, società italiana di assicurazioni e riaccurazione, assicuratrice del corpo e macchina della nave, alla cietà armatrice Seagull Shipping Co. Ltd. c/o all'agenzia raccomandataria Agena, hanno proposto in data 5 luglio 1974 ricorso al Pretore di Roma, giudice del lavoro, citando tanto la Seagull Shipping Co., quanto la s.r.l. Agena, agenzia generale marittima per ottenere l'indennità *post mortem* del congiunto e il risarcimento di tutti i danni, ivi compresi quelli per omessa protezione sociale, danni da liquidarsi in prosieguo, nonché la convalida del sequestro.

Con successivo ricorso del 15 ottobre 1974 Raina e Nikolay Junakovic hanno integrato le precedenti deduzioni con nuove argomentazioni e produzioni e, insistendo sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Agenia e della Seagull Shipping Co., hanno specificato in settanta milioni l'ammontare della somma loro dovuta.

Instauratosi il contraddittorio la Seagull Shipping Co., ha ecepto, tra l'altro, di aver stipulato con la The Oceanus Mutual Underwriting Association Bermude un contratto di assicurazione per i diritti dell'equipaggio e per il carico fino alla concorrenza di lire un milione di sterline ed ha chiesto di chiamare in causa la The Oceanus affinché intervenisse nel giudizio ai sensi dell'art. 1917, 2° comma, cod. civ. per corrispondere direttamente agli attori le somme cui avessero diritto e solo in subordine per rifondere le somme stesse alla Seagull Shipping Co. in via di manleva. L'Agenia ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo la propria estraneità ai fatti.

Il pretore, con decreto 4 dicembre 1974, ha ammesso la chiamata in causa della The Oceanus per l'udienza del 10 febbraio 1975. In entrambe le procedure: Raina Junakovic e i figli Nikolay e Ivan nella prima e Raina Junakovic e il figlio Nikolay nella seconda, hanno in data 12 dicembre 1974 proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che si cassi senza rinvio il provvedimento del pretore che ha disposto la chiamata in causa della The Oceanus.

Questa, costituitasi nel giudizio pretorile in data 30 gennaio 1975 con deposito di comparsa di risposta, con atto 8 aprile 1975 ha proposto a sua volta ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei suoi confronti.

La Seagull Shipping Co. ha presentato controricorso in tutte e tre le procedure. Gli Junakovic hanno aderito con controricorso al ricorso della The Oceanus. La Seagull Shipping Co. e la The Oceanus hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione. — I tre ricorsi vanno riuniti, in quanto riguardano la medesima questione di giurisdizione.

Tale questione consiste nello stabilire se la The Oceanus Mutual Underwriting Association Ltd., con sede in Hamilton (Isole Bermude) possa essere convenuta davanti al giudice italiano. La tesi negativa viene prospettata dai ricorrenti sotto due diversi profili che, secondo il loro ordine logico, su cui del resto ha convenuto la stessa ricorrente The Oceanus Mutual Und. Assoc. nella memoria, sono i seguenti: a) insussistenza dei criteri di collega-

n. 56; 10 novembre 1973, n. 2969, *id.*, Rep. 1974, voce *Giurisdizione civile*, n. 69, con nota di G. FRANCHI, *Sull'applicabilità della convenzione di New York ai patti arbitrali anteriori*, in *Giur. it.*, 1975, I, 1, 130.

Sulla necessità della forma scritta della clausola compromissoria per arbitrato estero, ai sensi dell'art. 2 convenzione cit., cfr. Cass. 8 aprile 1975, n. 1269, *Foro it.*, Rep. 1975, voce *Delibazione*, n. 37; App. Napoli 13 dicembre 1974, *ibid.*, voce *Arbitrato*, n. 25; App. Bari 30 maggio 1973, *id.*, Rep. 1974, voce *Delibazione*, n. 36; App. Torino 30 marzo 1973, *ibid.*, n. 38; in dottrina cfr. MORVIDUCCI, *La forma della clausola compromissoria secondo la convenzione di New York del 1958*, in *Riv. dir. internaz.*, 1973, 732; e sul principio generale G. FRANCHI, *Sulla specifica approvazione scritta della proroga di giurisdizione prevista da convenzioni internazionali* (nota a Cass. 2° febbraio 1970, n. 459, *Foro it.*, 1970, I, 1070), in *Giur. it.*, 1970, I, 1, 1667; per qualche riferimento, anche RECCHIA, *La clausola compromissoria per arbitrato estero negli Stati uniti in tema di adeguamento alla convenzione di New York*, in *Razz. arbitro*, 1972, 125.

mento previsti dall'art. 4 cod. proc. civ.; b) sussistenza di una clausola di arbitrato da eseguirsi a Londra.

Queste Sezioni unite ritengono che nessuno dei due profili sia fondato e che sussista nei confronti della The Oceanus Mutual Und. Assoc. la giurisdizione del giudice italiano. (Omissis).

Risolta in tal modo la questione *sub a*) e passando a quella *sub b*), queste Sezioni unite osservano che la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana a favore di arbitri che pronunciano all'estero sarebbe, in ipotesi, ammissibile trattandosi di rapporto di obbligazione tra stranieri (art. 2 cod. proc. civ.), ma nella specie è da escludere che possa operare in tal senso la clausola arbitrale invocata dalla The Oceanus.

Questa ha premesso la sua particolare natura di mutua assicurativa internazionale, che offre agli associati una copertura, la cui natura ed estensione variano a seconda dei termini di iscrizione e che dà automaticamente la qualifica di associato ad ogni armatore che vi iscriva la propria nave e, tra le regole (*rules*) disciplinanti la sua attività assicurativa, ha richiamato quella (regola n. 27) nella quale è previsto, tra l'altro, che « se una qualsiasi controversia sorgerà tra l'associazione e l'associato, tale vertenza o disputa dovrà, a meno che non sia diversamente concordato tra le parti, essere deferita alla decisione in Londra di due arbitri (uno nominato dall'associazione e l'altro dall'associato) e di un terzo arbitro nominato dai primi due ».

La validità di tale pattuizione discenderebbe secondo i ricorrenti, dall'art. 2 della convenzione per il riconoscimento e la esecuzione delle sentenze arbitrali straniere stipulata a New York il 10 giugno 1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 febbraio 1968 n. 52 e non sarebbe possibile sostenerne la nullità per mancanza del requisito dell'accordo scritto, perché insieme con i moduli di iscrizione alla The Oceanus, l'Agena aveva ricevuto copia delle *rules*, contenenti, al punto 27, la clausola arbitrale.

Queste Sezioni unite rilevano che l'art. II della convenzione stabilisce nel punto 3 l'obbligo del giudice di uno Stato contraente di inviare le parti davanti all'arbitro, allorché (punto 1) sussista una convenzione scritta, con la quale le parti si obbligano a sottoporre agli arbitri tutte od alcune delle vertenze che possano sorgere tra loro in un rapporto relativo ad un diritto determinato contrattuale o non contrattuale e specifica (punto 2) che per convenzione scritta si deve intendere una clausola compromissoria inscritta in un contratto oppure un compromesso firmato dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o di telegrammi.

Secondo l'art. II della convenzione, dunque, sono necessari due requisiti costituiti l'uno dalla specificazione del rapporto su cui deve operare la clausola compromissoria o il compromesso, l'altro dalla esplicita stipulazione per iscritto della clausola o del compromesso.

Tale disciplina, come questa corte ha già chiarito nella sentenza 13 dicembre 1971, n. 3620 (*Foro it.*, 1972, I, 615), non ha introdotto nell'ordinamento italiano alcuna novità per quanto attiene al requisito della forma scritta costitutiva, ed essa comporta altresì che il requisito della forma scritta non può ravvisarsi in una stipulazione o in un'accettazione scritta per via di relazione generica ad altro documento.

Sulla base di questi principi non può ritenersi che l'Agena, nel concludere per conto della Seagull il contratto di assicurazione, si sia vincolata al rispetto di un giudizio arbitrale, solo perché nel modulo d'iscrizione erano genericamente richiamate le *rules* e tra queste ve ne è una che prevede la procedura arbitrale.

Le *rules* predisposte unilateralmente dalla The Oceanus possono vincolare coloro che aderiscono successivamente, ma se taluna di esse per il suo particolare contenuto (nella specie: clausola compromissoria) diventa vincolante solo col rispetto di una forma determinata (nella specie: forma scritta), è necessario che la forma sia rispettata, altrimenti il soggetto che l'ha predisposta non può valersene.

Nella specie non vi è stato un consenso scritto dell'Agena alla clausola compromissoria, sia pure espresso con un semplice specifico richiamo alla clausola stessa sì da dimostrare che su di essa l'Agena aveva portato la sua attenzione e prestato il suo consenso e, pertanto, la giurisdizione italiana non può essere derogata a favore di arbitri pronuncianti all'estero.

Concorrono giusti motivi per la totale « compensazione delle spese del regolamento di giurisdizione. La The Oceanus va condannata alla perdita del deposito da lei effettuato.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione lavoro; sentenza 22 aprile 1976, n. 1435; Pres. E. PEDRONI, Est. FRANCESCO P. M. PANDOLFELLI (concl. conf.); Nicosia (Avv. ANDRIOLI, LEON) c. Soc. Alfa Romeo (Avv. GIORGIANNI, TRIFIRÒ). *Cassa Trib. Milano* 18 maggio 1974.

Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile — Licenziamento — Successive dimissioni — Controversie sulla efficacia del secondo atto — Non allegata simulazione del medesimo ritenuta dal giudice — Estrapetizione (Cod. proc. civ., art. 112). Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Poteri istruttori del giudice — Prova della transazione mediante presunzioni semplici — Inammissibilità (Cod. civ., art. 1967, 2721, 2725, 2729; cod. proc. civ., art. 421 *sub* art. 1 legge 533/1973). Lavoro (rapporto) — Licenziamento — Successive dimissioni — Momento di cessazione del rapporto — Individuazione — Valutazione del giudice di merito (Cod. civ., art. 1524, 1418).

Incorre in estrapetizione la sentenza che, discutendosi fra le parti della volontarietà ed efficacia dell'atto di dimissioni del lavoratore successive al suo licenziamento, ne ritenga la simulazione, peraltro non allegata da alcuna delle parti. (1)

Anche nelle controversie individuali di lavoro, non è ammissibile la prova, mediante presunzioni semplici, della transazione. (2)
Posto che causa dell'atto di recesso è l'estinzione del rapporto di lavoro, nel caso di dimissioni successive al licenziamento che abbia già conseguito il proprio effetto estintivo, e sorga questione sull'atto o fatto cui collegare l'avvenuta cessazione del rapporto, il giudice di merito deve darsi carico di accertare, con adeguata motivazione, se il rapporto debba o meno intendersi cessato a seguito del primo di detti atti. (3)

La Corte, ecc. — **Svolgimento del processo.** — Con atto notificato il 24 maggio 1973, Nicosia Salvatore conveniva in giudizio la s.p.a. Alfa Romeo dinanzi al Pretore di Milano, impugnando siccome illegittimo il licenziamento intimatogli in data 9 maggio 1973 e il successivo (preteso) assenso da lui prestato con dichiarazione in pari data, concludendo, in via cautelare, per la condanna della datrice di lavoro all'immediata reintegrazione nel posto di lavoro e, nel merito, per la condanna della stessa agli adempimenti previsti dall'art. 18 statuto dei lavoratori.

La società convenuta contestava la domanda. Il pretore, con

(1, 3) Conf. Cass. 22 aprile 1976, n. 1428, ined.; Pret. Milano 21 gennaio 1974, *Foro it.*, Rep. 1974, voce *Lavoro* (rapporto), n. 259. Per Cass. 14 novembre 1972, n. 3396, *id.*, Rep. 1973, voce cit., n. 671, le dimissioni del lavoratore possono avere carattere abdicativo nella ipotesi in cui il diritto alla conservazione del posto sia tutelato dalla legge, perché in tal caso rappresentano solo l'aspetto formale di una sostanziale rinuncia a un diritto.

Nel senso che le dimissioni del prestatore di lavoro presentate maliziosamente mentre è in corso di formazione il provvedimento di licenziamento spezzano il nesso causale che lega l'intimazione formale di licenziamento alla contestazione degli addebiti, v. Cass. 14 marzo 1968, n. 832, *id.*, Rep. 1970, voce cit., n. 523. Si è anche ritenuto che, nel caso in cui le dimissioni siano precedute da laboriose trattative sindacali in conseguenza del manifestato proposito del datore di lavoro di procedere al licenziamento, tali dimissioni abbiano valore puramente formale: Pret. Monza 24 agosto 1955, *id.*, Rep. 1955, voce cit., n. 744.

In generale sul carattere ricettizio della intimazione di licenziamento v. Cass. 26 maggio 1964, n. 1288, *id.*, 1964, I, 2005, con nota di richiami (menzionata in motivazione), con la conseguenza che nel caso di atti di recesso incrociatisi debba prevalere quello che per primo sia stato notificato all'altra parte, avendosi in tale momento la cessazione del rapporto: Cass. 20 marzo 1957, n. 961, *id.*, Rep. 1957, voce cit., n. 419.

Per l'orientamento generale, secondo cui la valutazione delle circostanze in base alle quali è cessato il rapporto di lavoro è insindacabile in Cassazione, se congruamente motivato ed esente da errori di diritto, v. Cass. 16 maggio 1972, n. 1493, *id.*, Rep. 1972, voce cit., n. 568.

Sulla nozione del vizio di estrapetizione enunciato in motivazione v. Cass. 3 agosto 1974, n. 2327, *Foro it.*, Rep. 1974, voce *Sentenza civile*, n. 113; 8 luglio 1974, n. 1996, *ibid.*, n. 114; 27 giugno 1974, n. 1920, *ibid.*, n. 123; 17 giugno 1974, n. 1787, *ibid.*, n. 115; 17 maggio 1974, n. 1477, *ibid.*, n. 118; 26 novembre 1973, n. 3196, *id.*, 1974, I, 2410.

(2) Non constano precedenti in termini.

Sulla natura discrezionale e sulla conseguente incensurabilità in Cassazione della facoltà del giudice di merito di ammettere d'ufficio i mezzi istruttori, v. Cass. 22 aprile 1974, n. 1138, 11 febbraio 1974, n. 386, 15 gennaio 1974, n. 119, 10 maggio 1974, n. 1379, *Foro it.*, Rep. 1974, voce *Lavoro e previdenza* (controversie), nn. 368-370, 376.

In dottrina cfr. FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, 1975, 145 ss.; FRANCHI, *Il procedimento del lavoro*, in *Nuovo tratt. di dir. del lav.*, diretto da RIVA SANSEVERINO e MAZZONI, 1975, IV, 240 ss.; PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, 1975, 203 ss.; A. PROTO PISANI (PEZZANO, BARONE, ANDRIOLI), *Le controversie in materia di lavoro*, 1974, 308 ss.